



COMUNICATO UFFICIALE n° 12 del 12 maggio 2026

(composto da n° 08 pagine)

Sommario:

- ❖ Rassegna Over 35
- ❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 02/2026

FINALI CALCIO A 11 OVER 35

22- 24 MAGGIO 2026

BRESCIA

Categoria	Disciplina	Età	Diritto di accesso
Over 35	Calcio a 11	nati 1991 e precedenti	Libero

1. Requisiti di partecipazione

- Giocatori nati entro il 31 dicembre 1991 (Over35).
- Essere in regola con il pagamento della quota di partecipazione che deve essere interamente versata entro il 22.04.2026 (€ 500,00)
- Per le prenotazioni Alberghi e Pasti contattare Luca Ferrigato 335 535 6451
- Iscrizioni, il versamento va effettuato al presente IBAN: **UIISP APS INTESA SANPAOLO S.P.A.** IBAN IT 76 N 03069 09606 1 00 000 101662 BIC BCITITMM
- Tutti i giocatori e dirigenti devono essere regolarmente tesserati alla UISP 2025/2026 entro il 18.05.2026
- Nessun fuoriquota ammesso.
- Lista squadra: da comunicare entro e non oltre il 18.05.2026 alle ore 12.00.
- In deroga all'art. 75 lettera b del R.T.N., il termine massimo di attesa per la presentazione della lista gara all'arbitro è di 15 minuti

2. Punteggi

- 3 punti in caso di vittoria nei tempi regolamentari
- 2 punti in caso di vittoria ai tiri di rigore
- 1 punto in caso di sconfitta ai tiri di rigore
- 0 punti in caso di sconfitta nei regolamentari

3. Criteri di classifica del girone

- a) punti conseguiti negli incontri diretti;
- b) minori penalità in Coppa disciplina;
- c) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
- d) migliore differenza reti in classifica generale;
- e) maggior numero di reti segnate in classifica generale;
- f) sorteggio.

4. Regole di gioco

- Regolamento UISP calcio a 11 RTN UISP
- Consentiti al Massimo 20 giocatori in distinta.

- Dovranno essere tutti identificati tramite documento di identità in corso di validità, non sono ammesse foto sul dispositivo mobile e/o fotocopie
- Tessera UISP in corso di validità
- Sostituzioni volanti a gioco fermo richiamando l'attenzione del Direttore di Gara
- Cartellini:
 - 2 ammonizioni → 1 giornata squalifica
 - Espulsione diretta → minimo 1 giornata (decisione Giudice Sportivo)

5. Direzione della gare

- Arbitri UISP

6. Premiazioni

- Trofeo vincitore
 - Coppe 2° - 3° - 4° posto
 - Premi individuali: miglior portiere, capocannoniere.
 - Premiate tutte le squadre partecipanti
-

Date e Luogo del Torneo

- Dal 22 maggio al 24 maggio 2026 presso il Centro Sportivo "San Filippo" di Brescia

Calendario Completo

Venerdì 22 maggio 2026

Ore 18.00 BSportiNG-Elegante

Ore 19.30 Fiorentina Bis-Ospitaletto

Sabato 23 maggio 2026 (mattina)

Ore 10.00 BSportiNG-Ospitaletto

Ore 11.30 Fiorentina Bis-Elefante

Pranzo in compagnia presso Centro Sportivo San Filippo.

(Prezzo a persone euro 12.00)

Sabato 23 maggio 2026 (pomeriggio)

Ore 16.00 Elefante-Ospitaletto

Ore 17.30 BSportiNG-Fiorentina Bis

Apericena conviviale

(Prezzo a persona da definire, indicativamente euro 25.00/30.00)

Domenica 24 maggio 2026 (mattina)

Ore 10.00 Finale 3°/4° posto

Ore 11.30 Finale 1°/2° posto

Ore 13.00 premiazioni per tutte le squadre

N.B.: per ogni norma e regolamento si fa riferimento al R.T.N. UISP

<p>Enzo Chiapponi Cell. +39 329 0922746- Settore di Attività Calcio UISP Nazionale (Roberto Rodio) 0521 707427, +39 328 3222506</p>
--

Per partecipare alla manifestazione, le Associazioni dovranno essere in regola con le vigenti norme in materia di tutela sanitari e tesseramento UISP.

La manifestazione potrà essere annullata nel caso di non raggiungimento del numero minimo di squadre iscritte, con comunicazione alle Associazioni interessate, almeno 15 giorni prima dell'inizio della medesima.

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 02/2026 (Stagione Sportiva 2025/2026)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei

Silvestro Giambianco - Responsabile

Angelo Marzo - Componente

Massimiliano Bianchi - Componente

ha pronunciato la seguente decisione

- Ricorrente: Marchesi Roberto (tessera 260181651) presidente dell'ASD Monari Nasi
- Gara Real Todi - AVIS Nonantola - risultato 1 - 1 del 23/03/2026 (Categoria 2 Girone B, fase territoriale di Modena).

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con reclamo del 30/04/2026 l'ASD Monari Nasi propone ricorso avverso la Delibera "n° 15 del 24/04/2026" della Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado S.d.A. CALCIO UISP EMILIA - ROMAGNA pubblicata sul comunicato n° 19 del Comitato Regionale Emilia-Romagna del 27/04/2026.

La delibera in questione riguarda la regolarità della gara Real Todi - AVIS Nonantola del 23/03/2026 (Categoria 2 Girone B, fase territoriale di Modena): la commissione di secondo grado ha ritenuto irregolare la partecipazione alla gara di due tesserati (Romano Clemente e Fantuzzi Gabriele) in violazione dell'art 18 delle norme di partecipazione territoriali di Modena.

La ricorrente contesta la decisione perché assunta in violazione delle norme di partecipazione territoriali di Modena. Premette che i due giocatori in oggetto sono stati tesserati il 27/09/2025 (Fantuzzi, tessera 269042018) e il 05/03/2026 (Romano, tessera 260904734) presso la società ASD Monari - Nasi e al momento del tesseramento sono stati entrambi inseriti all'interno della squadra Real Todi (come viene riportato chiaramente sulle due tessere); questo perché la società partecipa ai campionati UISP di calcio a 11 con due diverse squadre (Real Todi e Paraguay).

Al momento del tesseramento sarebbe stato specificato sulle tessere con quale delle due squadre i tesserati avrebbero partecipato ai campionati, al fine di identificare in modo inequivocabile tutti i tesserati così come specificato nell'art. 18 evitando eventuali malintesi.

La ricorrente evidenzia come i due giocatori fossero contrassegnati in modo chiaro e inequivocabile come "Real Todi", come si può evincere dalle tessere allegate, nel pieno rispetto dell'art. 18; quindi i due giocatori non potevano in alcun modo essere confusi né con quelli del Paraguay né con altri di altra squadra, tant'è che anche la commissione territoriale di I grado aveva ritenuto in prima istanza che non ci fosse alcuna violazione delle norme di partecipazione e aveva rigettato il reclamo di I grado presentato dalla Pol. Nonantola.

Chiede quindi una revisione del provvedimento e nello specifico che:

- venga annullata la decisione della commissione giudicante di II grado;
- vengano ristabiliti i risultati come acquisiti sul campo;
- venga annullata la squalifica al dirigente accompagnatore Ceccherelli Marco.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato presentato seguendo tutti i dettami previsti ed è quindi ammissibile.

La delibera impugnata, con scarsa motivazione, riteneva di accogliere il ricorso presentato dalla società Polisportiva Nonantola e, viste le norme di partecipazione del S.d.A. Calcio UISP Comitato Territoriale Modena (art. 18), disponeva:

1. la sconfitta per 3 a 0 a tavolino per la Real Todi;
2. la squalifica (art. 126 R.T.N.) fino al 05/06/2026 in base all'art. 232 del R.T.N. per il Sig. Ceccherelli Marco, dirigente accompagnatore della società Real Todi (tessera Uisp 260326469) per aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare - anche con funzioni di Assistente di parte - pur non essendo in regola con le Norme di Partecipazione, anche a titolo di colpa.

Come s'è anticipato, la decisione della Commissione di II grado si pone in contrasto con quella del giudice di I grado, che aveva invece respinto il ricorso.

Nell'esaminare le due Delibere contrastanti (1° grado e 2° grado) si può osservare quanto segue.

DECISIONE di I GRADO NR. 8 del 15/04/2026

Il Giudice di primo grado, nell'esaminare il ricorso, aveva ben inquadrato i termini della vicenda e, prima dell'emissione della decisione, aveva effettuato i relativi controlli presso l'ufficio tesseramento, dai quali risultava che i giocatori Romano Clemente e Fantuzzi Gabriele fossero stati tesserati entro i termini regolamentari per la società Monari Nasi, nella squadra Real Todi, e fossero chiaramente contraddistinti e non confondibili con i tesserati della squadra Paraguay sempre facente parte della Monari Nasi.

Nella decisione veniva specificato che la mancanza dei giocatori nell'elenco delle doppie squadre non era rilevante, non essendo tale indicazione prevista in alcuna norma (RTN) né tantomeno nelle norme di partecipazione alla manifestazione pubblicate dalla S.d.A. CALCIO UISP MODENA, dove non viene riportato come obbligo la consegna di tali liste.

DELIBERA DI II GRADO NR. 15 del 24.04.2026

Il Giudice di 2° grado, al contrario, non chiarisce, motivandole, le ragioni della sua decisione, ma si trincerava dietro la semplicistica formula *"Visionata la documentazione presentata e le norme di partecipazione del S.d.A. Calcio UISP Comitato Territoriale Modena (art. 18)"*, non entrando nel merito della questione e non illustrando le ragioni che lo porteranno ad annullare la decisione di 1° grado.

A parere di questa Corte, la decisione del Giudice di secondo grado appare lacunosa e tale da non soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 183 RTN - Forma della decisione disciplinare - lett. J).

Essa inoltre, in mancanza di motivazione, appare anche errata nel merito, poiché non supera in alcun modo il corretto iter argomentativo che aveva condotto il primo giudice a respingere il ricorso.

Questa Corte, preso atto della documentazione a corredo del ricorso, dopo aver analizzato i contenuti dell'art. 18 delle norme di partecipazione alla manifestazione pubblicate dalla S.d.A. CALCIO UISP MODENA e il contenuto dell'art. 30 comma E) RTN (*"Nel caso in cui un'Associazione o Società sportiva partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il Tesserato mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'Associazione o Società sportiva deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo Tesserato abbia contratto il rapporto sportivo"*), è del parere che la decisione del primo Giudice fosse corretta, in quanto la mancanza dei giocatori nell'elenco delle doppie squadre - unica lacuna ipotizzata nella fattispecie - non è prevista come rilevante in nessuna norma del RTN e della manifestazione.

PQM

La Corte Nazionale di Giustizia

- Accoglie il ricorso - annullamento della Decisione della commissione giudicante di II grado
Delibera n° 15 del 24.04.2026 -;
- Annulla la sanzione disciplinare - squalifica (art. 126 R.T.N.) fino al 05/06/2026 in base
all'art. 232 del R.T.N - al Sig. Ceccherelli Marco dirigente accompagnatore della società
Real Todi (tessera Uisp 260326469);
- Conferma il risultato acquisito sul campo - Real Todi - AVIS Nonantola 1 - 1 del
23/03/2026 -;
- per gli effetti dispone la restituzione della cauzione.
- dispone la comunicazione della presente decisione ai S.d.A. Calcio UISP Modena e S.d.A.
Calcio UISP Emilia-Romagna per gli adempimenti di cui all'Art. 184 lettera a) comma 3.

Così deciso in Parma, lì 12/05/2026

F.to Silvestro Giambianco - Responsabile

F.to Angelo Marzo - Componente

F.to Massimiliano Bianchi - Componente